



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Alla **Regione Toscana**

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Piazza dell'Unità 1 – 50123 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

e.p.c. Al **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio**
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

e.p.c. Al **Servizio V – Tutela del paesaggio
della Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio**
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e.p.c. Alla **Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**
sabap-ra@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **Comuni di Badia Tedalda (AR), Pieve Santo Stefano (AR) e Sansepolcro (AR).**

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto del Parco eolico denominato “Badia del Vento” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel Comune di Badia Tedalda (AR)”. Convocazione della terza riunione dei lavori della CdS e comunicazione ulteriore documentazione di chiarimento depositata dal proponente.

Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori su Verbale della III conferenza di servizi seduta del 15/04/2025.

Proponente: F.E.R.A. Srl

Parere di competenza - IV riunione di conferenza di servizi.

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto trasmessa da Codesta Regione Toscana Settore VIA-VAS per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 16/04/2025, acquisita al ns. prot. con il n. 11169 del 23/04/2025 e relativa alla convocazione della riunione di conferenza di servizi per il giorno **30 aprile 2025** ore 11:00;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

RICHIAMATA la *"Convocazione della terza riunione dei lavori della CdS e comunicazione ulteriore documentazione di chiarimento depositata dal proponente"* trasmessa da Codesta Regione a mezzo PEC in data 11/03/2024 ed acquisita agli atti di questo Ufficio con ns. prot. 6980 del 12/03/2024;

RICHIAMATO il *"Rinvio della riunione dei lavori della Conferenza di Servizi del 18/04/2024"*, non essendo ancora stata formata la posizione unica regionale per la pronuncia di VIA, pubblicato da Codesta Regione sul sito internet <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> e non trasmesso a mezzo PEC a questo Ufficio;

RICHIAMATA la richiesta di aggiornamenti da parte della Scrivente con ns. prot. 10439 del 18/04/2024 trasmessa a mezzo PEC in pari data a Codesta Regione, oltre che alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

RICHIAMATO il parere di competenza negativo trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 22905 del 18/08/2023;

RICHIAMATO il parere di competenza negativo trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 1268 del 12/01/2024;

RICHIAMATA la nota trasmessa dalla Scrivente a mezzo PEC ns. prot. 262 del 07/01/2025;

RICHIAMATO il parere di competenza negativo trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 10352 del 15/04/2025;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata ed in particolare la relazione tecnico descrittiva, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre alla documentazione grafica allegata, consultabili al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale>;

ESAMINTE le integrazioni prodotte dal Richiedente e depositate sul portale al link di cui sopra in data 08/03/2024;

ESAMINTE le ulteriori integrazioni volontarie prodotte dal Richiedente e depositate sul portale al link di cui sopra in data 08/04/2024;

VISTA la produzione da parte del Proponente della *"Documentazione Integrativa per CdS interna ai fini VIA"* pubblicata sul sito internet dedicato ai provvedimenti autorizzatori unici regionali;

VISTA la produzione da parte del Proponente delle *"Osservazioni 3°CdS al 02.09.2024"* pubblicate anch'esse sul medesimo sito;

VISTA la produzione da parte del Proponente delle *"Integrazioni alle Osservazioni del 02.09.2024"* pubblicate anch'esse sul medesimo sito;

VISTA la produzione da parte del Proponente delle *"Integrazioni 19/12/2024"* pubblicate anch'esse sul medesimo sito, contenenti il documento *"5.28 Analisi soluzioni progettuali alternative"* di aggiornamento al documento già pubblicato nella versione Revisione A del 26/06/2024;

ESAMINATE inoltre le varie osservazioni pervenute da enti pubblici, associazioni e soggetti privati formulate ai sensi di legge, finalizzate alla partecipazione pubblica al procedimento amministrativo di cui all'oggetto;

RICHIAMATO l'esame del documento denominato *"BTD-1.25A_Controdeduzioni 83 Soprintendenza SiGrAr"* mediante il quale il Richiedente formula le proprie osservazioni di merito in risposta al parere della Scrivente Soprintendenza, e l'esame del documento *"BTD-1.28A_Controdeduzioni Soprintendenza RaFCRn"* mediante il quale il Richiedente formula le proprie osservazioni di merito in risposta al parere della Soprintendenza ABAP per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per la convocazione della II conferenza;

ESAMINATO il documento *"1.30 Chiarimenti e approfondimenti II Cds"* prodotto dal Richiedente per la III conferenza in oggetto;

ESAMINATE le *"Integrazioni 07/03/2025"* pubblicate anch'esse sul medesimo sito con particolare riferimento al documento *"5.28 Analisi soluzioni progettuali alternative"*;

CONSIDERATI gli esiti e le valutazioni prodotte *in situ* mediante sopralluogo sulle aree di principale interesse coinvolte dagli interventi di trasformazione;

VISTA l'ubicazione, l'entità e la tipologia delle opere da realizzare;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), in merito all'ambito in oggetto e verificati in particolare i contenuti riportati nella Scheda d'Ambito e nell'Elaborato 8b del PIT;

questa Soprintendenza, nel tracciare un quadro delle tutele operanti sul territorio interessato dall'intervento in parola, evidenzia quanto segue in risposta alle ulteriori osservazioni avanzate dal Proponente e alle posizioni espresse dai partecipanti alla III conferenza di servizi del 15 aprile 2025 e contenuti del richiamato verbale pubblicato sul sito internet di codesta Regione <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale>.

In relazione alla comunicazione e richiesta di chiarimenti trasmessa dalla Scrivente con nota ns. prot. 262 del 07/01/2025 e di seguito riportata in estratto:

«questa Soprintendenza richiede delucidazioni in merito alla conduzione dell'iter autorizzatorio e ai contenuti della sopra richiamata documentazione integrativa prodotta e pubblicata:

1) ad oggi non risulta noto il rispetto dei termini di conclusione del procedimento imposti dall'art. 27-bis comma 7 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specie alla luce di quanto disciplinato al successivo comma 8. In particolare si richiamano i contenuti e i termini espressi nella comunicazione trasmessa al Proponente (vs. nota Prot. 0220783 data 12/04/2024), trasmessa anche alla Scrivente a seguito della richiesta di accesso civico generalizzato da parte del Comune di Casteldelci (ovvero "Nota di risposta alla richiesta del 01/07/2024 ns. Prot. 0371665 del 02/07/2024"). Si invita pertanto Codesta Regione a fornire utili chiarimenti se tutt'ora il procedimento risulta sospeso, archiviato o se sono state accolte ulteriori concessioni di proroga avanzate dal Proponente;

2) nel caso il procedimento risulti tutt'ora valido si chiedono delucidazioni in merito alle ultime pubblicazioni di documentazione integrativa presenti sul sito internet dedicato ai provvedimenti autorizzatori unici regionali. Nello specifico non si comprende né quali siano le richieste formulate né tantomeno quale Amministrazione ne abbia fatto esplicita richiesta dal momento che l'ultima Conferenza di Servizi convocata per il 18/04/2024 è stata rinviata;

3) le uniche informazioni oggi note sono contenute nella vs. nota "Risposta alla richiesta prot. n. 0604860 del 20/11/2024" trasmessa da Codesta Regione al Comune di Casteldelci e per conoscenza ad altre Amministrazioni coinvolte tra cui la Scrivente (rif. ns. prot. 32453 del 17/12/2024). Nella nota si elencano i documenti di più recente pubblicazione e specifica che «sono tuttora in corso i lavori istruttori e di approfondimento finalizzati alla formazione della posizione unica regionale per la pronuncia di VIA; a tale fine si sono svolti anche alcuni incontri informativi e di chiarimento con il Proponente».

Si ritiene necessario osservare che le richieste di documentazione integrativa, o in revisione, venga formalmente espressa in sede di Conferenza di Servizi, o alternativamente per mezzo di note formali indirizzate per conoscenza anche alle restanti Pubbliche Amministrazioni coinvolte, e non tramite "incontri informativi e di chiarimento con il Proponente". Quanto detto appare ancor più fondamentale alla luce della pubblicazione del richiamato documento "5.28 Analisi soluzioni progettuali alternative" nella sua ultima Revisione B, in quanto i contenuti dell'elaborato (pur con finalità dedite alla preservazione degli habitat naturalistici e ambientali) hanno dirette conseguenze con le valutazioni di merito di questa Soprintendenza potendo analizzare soluzioni, appunto, alternative all'impianto proposto col fine di raggiungere una eventuale soluzione progettuale di minor impatto col contesto paesaggistico circostante. Avremmo ritenuto utile un confronto dialogante in sede di Conferenza anziché, per così dire, "blindare" il documento con alternative non condivise;

4) ebbene, se la necessità è quella di addivenire ad una "attestata mancanza di soluzioni alternative possibili", richiesta al Proponente (rif. vs. prot. 0220783 data 12/04/2024) e confluita nel suddetto elaborato 5.28 rev. B del 18/12/2024 al fine di permettere il superamento delle conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito, almeno si sarebbe potuto tenere anche debito conto della componente paesaggio e della tutela del patrimonio storico-monumentale sito nel vasto territorio interessato dalle trasformazioni, le cui criticità di inserimento sono state già ampiamente delineate al Proponente da parte del MiC sia entro i confini



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

regionali della Toscana che per quanto di competenza territoriale della confinante Emilia Romagna. Nelle sei distinte alternative, fatta eccezione di una mera segnalazione cartografica delle aree e dei beni sottoposti a tutela ex D.Lgs 42/2004, difatti risulta assente ogni valutazione percettiva delle opere»;

questa Soprintendenza osserva che nel Verbale della conferenza del 15 aprile 2025 (rif. pag. 7-8 e pag. 28-29) viene chiarito da Codesta Regione come sia *"stato dato riscontro direttamente agli interessati"*. La risposta fornita non delucida le richieste esposte.

Difatti Codesta Regione dà riscontro con nota trasmessa a mezzo PEC in data 23/01/2025 acquisita agli atti di questo Ufficio con nota ns. prot. 3052 del 03/02/2025 sostenendo:

«come noto e già riportato nel verbale dell'ultima Conferenza di Servizi del 24/01/2024 indetta ai fini del rilascio del PAUR in oggetto, la Conferenza ha sospeso i propri lavori data la necessità di acquisire dal proponente i chiarimenti/approfondimenti richiesti con i contributi rimessi nell'ambito del procedimento, con particolare riferimento "(...) ai fini delle valutazioni paesaggistiche e di incidenza (...) " [...] come ancora riportato nelle conclusioni del verbale del 24/01/2024, i lavori della CdS verranno ripresi successivamente alla formazione della posizione unica regionale per la pronuncia di VIA, per la quale sono in fase di svolgimento i lavori della Conferenza interna [...] Per quanto all'ulteriore documentazione presentata dal proponente e pubblicata sul sito della Regione Toscana nella sezione specifica del procedimento, si informa che trattasi di documentazione di approfondimento depositata volontariamente dal Proponente in quanto ritenuta dal medesimo utile ai fini della valutazione di incidenza».

Ebbene nella richiamata richiesta di Codesta Regione al Proponente con nota del 12/04/2024 vs. prot. n. 0220783 si evince:

«in applicazione del REGOLAMENTO (UE) 2022/2577, per valutare il superamento o meno della valutazione di incidenza negativa espressa dal Settore VAS-VINCA nel parere trasmesso con nota Prot. 0217313 del 11/04/2024 (di cui si allega copia), si chiede al proponente, [...] quali condizioni poste per l'eventuale superamento delle conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito:

1. attestata mancanza di soluzioni alternative possibili [...]».

Per quanto sopra esposto il documento *"5.28 Analisi soluzioni progettuali alternative"* nella sua ultima Revisione B, redatto su richiesta esplicita di Codesta Regione e finalizzato al superamento delle conclusioni negative della valutazione di incidenza, se da un lato contribuisce (valutazione questa non di competenza della Scrivente) a dare prova della migliore collocazione dell'impianto rispetto alle sei alternative ipotizzate sotto il profilo della tutela ambientale, degli habitat protetti e dei siti naturalistici interessati, nulla dimostra sotto il profilo della tutela paesaggistica e monumentale. L'esame difatti non viene integrato con analisi realistiche di percettibilità dell'impianto dalle diverse posizioni trattate e ciò rende impossibile valutare per gli aspetti di nostra competenza se una diversa collocazione sarebbe stata più favorevole. Come riscontrabile nelle tabelle di sintesi riportate l'elemento di valutazione "tutela del patrimonio culturale" non viene menzionato. Si ribadisce come un esame attento ed esaustivo di possibili alternative progettuali avrebbe potuto contribuire ad una valutazione maggiormente consapevole anche da parte della Scrivente specie per due ordini di fattori: il primo è che l'art. 9 della Costituzione, nella sua nuova versione, non eleva la tutela dell'ambiente ad un gradino più alto della tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione ma, correttamente, la pone ad un livello di pari interesse pubblico da preservare, senza che l'una vada a discapito dell'altra. Il secondo è che per impianti di questa natura, dove le altezze in gioco risultano esageratamente dimensionate, non possono di fatto potersi prevedere misure mitigative atte a ridurre gli impatti percettivi (esempio colorazioni, schermature visive, ecc).

In merito alle valutazioni svolte ai fini della compatibilità ambientale riportate a pag. 32-33 del Verbale, a parte evidenziare come il Settore Paesaggio di Codesta Regione abbia chiesto delle integrazioni e modifiche progettuali al Proponente e copiare gli Obbiettivi e le Direttive del Piano Paesaggistico, non viene spesa parola alcuna circa le motivazioni che in concreto hanno comportato una valutazione favorevole e



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

conseguentemente una conformità e rispetto dell'Obiettivo 1.1 e delle Direttive correlate. In particolare se tale obiettivo imponga di *"Tutelare gli elementi naturalistici di forte pregio paesaggistico ed identitario dell'ambito, costituiti dagli ecosistemi forestali delle Foreste Casentinesi, dell'Alpe di Catenaiola e della Luna, dai tradizionali ambienti agropastorali e di brughiera, dai caratteristici affioramenti rupestri, e dagli ecosistemi fluviali dell'alto corso dei fiumi Arno e Tevere e dalle aree umide"* ci si chiede quali siano le motivazioni che Codesta Regione abbia sviluppato per non considerare dei manufatti alti come grattacieli di sessanta piani fuori terra veri e propri elementi di disturbo alla godibilità del paesaggio nelle aree sopra elencate. A giudizio della Scrivente restano forti elementi di contrasto agli Obiettivi di tutela e valorizzazione imposti dal PIT/PPR. Ci si chiede come la sottrazione di ettari di foreste e superfici boscate di pregio (paradossale per un intervento che punta alla decarbonizzazione) possa dirsi coerente con gli obiettivi sopra richiamati.

Circa le affermazioni avanzate dal Proponente ovvero che *«il parco eolico a progetto, come tutte le opere antropiche, comporta delle trasformazioni del paesaggio; tali trasformazioni incidono sulla percezione dei luoghi ma non necessariamente comportano un impatto negativo; la presenza di un parco eolico atto a produrre energia pulita e sostenibile può anche costituire un elemento di arricchimento del paesaggio, come lo furono i mulini a vento dei secoli passati, tanto più se si considera la mutata sensibilità collettiva nei confronti della decarbonizzazione e della transizione energetica (...)»* questa Soprintendenza manifesta la propria più ferma contrarietà nei confronti delle conclusioni. Ovviamente ogni trasformazione comporta delle conseguenze e degli impatti e queste risultano necessarie per permettere, in un ciclo continuo, l'attività antropica sul territorio. Non a caso *"per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni"* (art. 131 del D.Lgs 42/2004) ma compito della Scrivente è valutare se dette trasformazioni risultano compatibili con gli elementi valoriali sedimentati nel tempo, propri di una data realtà territoriale, e irripetibili. La compromissione di detti elementi rappresenta una privazione alle future generazioni del patrimonio costruito da chi ci ha preceduto e rappresenta nostro obbligo tramandarlo senza impoverimenti di sorta.

Sempre per quanto riguarda gli aspetti visivi e gli impatti degli aerogeneratori sulle visuali dai beni sottoposti a tutela si ribadisce, in riferimento a quanto riportato a pag. 33 del Verbale, come già ampiamente delucidato nei pareri espressi, la forte vicinanza dell'impianto alla Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle e gli annessi alla Chiesa e la Canonica tutelato con dichiarazioni di interesse culturale con D.M. 02/05/2011, oltre che al Fabbricato rurale in frazione Montebotolino tutelato con dichiarazione di interesse culturale con D.M. 07/05/2007, veri capisaldi non solo delle importanti testimonianze storico-artistiche dell'area, ma anche del forte valore storico identitario dei Tessuti storici, dei sentieri escursionistici CAI e di fede per la presenza dei Cammini di San Francesco. Dall'esame della documentazione prodotta dal Richiedente, e con particolare riferimento all'elaborato *"5.14B-Analisi visiva-Fotosimulazioni"*, si ravvede un forte impatto negativo prodotto dall'installazione degli aerogeneratori, si conferma non compatibile per le presenze dei beni sottoposti a tutela, dei tessuti storici e delle aree protette sopra riportati.

Come già osservato al Proponente molte viste, anche da punti significativi, sono state appositamente evitate al fine di ridurre l'impatto percettivo desumibile dal proprio esame. Inoltre, come sopra evinto, si registra in numerosi casi la selezione di appositi punti di ripresa con la presenza di ostacoli visivi atti a minimizzare gli impatti. Tra i casi più eclatanti, oltre alla già richiamata Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine in Loc. Rofelle, si segnala il tessuto storico di Tramarecchia ove l'impianto in foto risulta occultato da un semplice alberello isolato, il tessuto storico di Patrignano ove analogamente l'impianto è celato da un cipresso arizonica ma risulta ben visibile spostandosi di qualche metro, il tessuto storico di Sterpaia e Barucco (seppur meglio mitigato da un'area boschiva maggiormente schermante), dalla località Lipalba, da Rofelle Castello ove un semplice filare di noci scherma l'impianto nella visuale scelta o infine da Ca' al Buttero da cui l'impianto non risulta visibile per la presenza di tre alberature.

In particolare dalla Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle risultano percepibili tutte le sette pale eoliche dell'impianto e non, come affermato, solo parte di esse: dal piazzale antistante il bene l'impianto



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

risulta fortemente ravvicinato e in una estensione tale da creare rapporti di intervisibilità diretta non compatibili.

E a comprovare il pregio di tali testimonianze architettoniche e dell'inscindibile rapporto col territorio circostante è lo stesso PIT/PPR all'interno della Scheda d'Ambito n. 12 "Casentino e Valtiberina" che tra i propri elementi di valore nella relativa Invariante strutturale pone (rif. pag. 39): *«Gli edifici religiosi come i complessi monastici, le pievi romaniche e gli edifici isolati a carattere eremitico, che segnano e connotano significativamente il territorio: le pievi romaniche e le chiesette suffraganee ancora ben conservate (pieve di Santa Maria a Corsano, Pieve di Santa Maria a Micciano, Pieve di San Cassiano-Caprese; Pieve di San Pancrazio-Sestino; le badie (San Michele Arcangelo a Badia Tedalda, San Bartolomeo ad Anghiari, San Bartolomeo a Succastelli a Pieve Santo Stefano); gli eremi (l'Eremo della Madonna del Faggio, l'Eremo di Cerbaiolo, l'Eremo di Montecasale)»*.

Ben oltre le criticità, in parte già esposte e riprese nel proseguo, in ordine alla tutela paesaggistica dell'area questa Soprintendenza, quale organo di controllo periferico del Ministero della Cultura, chiamata ad esprimere una valutazione in merito alla tutela monumentale per cui detiene competenza esclusiva, ritiene l'intervento in aperto contrasto con la salvaguardia dei valori fondanti del complesso e instaurati tra il bene e il territorio che lo circonda. Neppure possono essere adottate misure atte ad una mitigazione degli impatti percettivi dell'impianto in quanto pale eoliche di 180 metri di altezza da terra non permettono alcuna misura contenitiva dei rapporti di intervisibilità.

A tal fine, per quanto disposto dall'art. 26, comma 2 del D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, *«qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente»*, la Scrivente Soprintendenza esprime propria determinazione negativa all'intervento essendo l'intervento in contrasto con la tutela d'insieme caratterizzante il rapporto bene monumentale e intorno territoriale.

Rispetto a quanto detto la Scrivente si limita ad esercitare i poteri che gli vengono attribuiti dalla Legge e nello specifico dall'art. 26, comma 2. Le motivazioni negative illustrate sono difatti largamente sufficienti a chiarire come il progetto non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere e pertanto, con pronuncia negativa del Ministero, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.

A sancire quanto sopra è l'art. 183, comma 6 del D.Lgs 42/2004 che blinda tale disposizione in quanto *«Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni»*.

Nonostante l'indubbio valore attribuito all'Ordinanza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10054 del 14/04/2023 (Rv. 667455 - 01), essa si riferisce ad un singolo e specifico caso diverso da quello in esame e non avente portata generale al pari di un dispositivo di Legge.

In riferimento alla quota dell'impianto come già posto in evidenza, deve ribadirsi che l'areale sottoposto a tutela paesaggistica ex art. 142, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004, sia appunto la "montagna" non limitata alla mera proiezione cartografica del suolo bensì spazialmente individuata da terra, aria e da ogni componente fisica valoriale che, secondo lo spirito ecologista della Legge Galasso n. 431/1985, delimita quella porzione di rilevato eccedente i 1.200 metri s.l.m. (interpretazione tra l'altro confermata dall'art. 5 dell'"Elaborato 7b "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice", costituente il PIT/PPR della Regione Toscana).

A tale interpretazione viene incontro quanto pronunciato dal Giudice Amministrativo con sentenza TAR Emilia Romagna del 21 marzo 2013 n. 225 che ha trattato esattamente il medesimo tema. Si rileva: *«Le esponenti contrappongono a tale constatazione una diversa concezione del vincolo, secondo cui, pur essendo incontestato che tutti i basamenti delle turbine sono collocati ad un'altitudine inferiore a 1200 mt s.l.m., il loro sviluppo in altezza comporterebbe una parziale "invasione" visiva dello spazio sovrastante. [...] Le resistenti*



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

propugnano cioè una stretta e letterale interpretazione, secondo la quale oggetto della tutela sono soltanto “le montagne” (e non le visuali oltre i 1200 metri s.l.m.), per cui il limite dei 1200 metri andrebbe riferito esclusivamente alla quota altimetrica del suolo. Se effettivamente fosse esatta questa accezione, basterebbe posizionare tutti i basamenti delle torri anche pochi metri al di sotto dei 1200 per non invadere l’area tutelata, ed esonerare così l’intervento dalla valutazione di compatibilità con il vincolo ex art 142 d) del Codice ambiente. [...] Se la finalità della tutela è la preservazione del paesaggio montano, lo spazio tutelato non può essere limitato al suolo». Ovviamente si tratta di una lettura interpretativa pienamente condivisibile da parte della Scrivente in quanto rafforza, in maniera assolutamente ponderata, una corretta lettura del paesaggio così come percepito dalle popolazioni (cit. Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 firmata a Firenze) e dei suoi elementi di valore da salvaguardare.

La sentenza conclude stabilendo: *«Perciò, in definitiva, anche se la lettera d) dell’art. 142 citato si riferisce a “le montagne”, ed anche se l’espressione va intesa come riferimento al suolo, cioè a tutte le posizioni del versante e della cima che si trovano oltre la linea altimetrica dei 1200 metri, l’oggetto della tutela è inequivocabilmente il paesaggio visibile da quelle posizioni e verso quelle posizioni, in cui entrano (nella fattispecie in modo assai rilevante per la loro mole e altezza) anche tutte le vicine costruzioni fondanti a quota inferiore ma svettanti a quota superiore, o comunque significativamente visibili sia verso l’alto che verso il basso), a meno che non siano abbastanza lontane da fuoriuscire dalla visuale significativamente percepibile da quelle posizioni e verso quelle posizioni».*

Secondo tale logica, condivisibile, la sommità delle pale, per la parte eccedente la quota altimetrica dei 1.200 metri s.l.m. si troverebbe sottoposta a tutela paesaggistica se percepita in modo "significativo" dai punti eccedenti i 1.200 metri s.l.m. con riferimento al suolo.

In tal caso due sono i punti che corrispondono a tali caratteristiche consultando la cartografia riportata nel Piano Paesaggistico sul lato della Toscana: il primo è costituito dalla cima del Monte della Zucca esattamente sul confine comunale tra Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda a circa 7 km di distanza, mentre il secondo dal Monte dei Frati, anch'esso a cavallo tra i due comuni, e incatenato sull'Alpe della Luna a circa 10 km di distanza. Entrambi i punti come detto superano in altitudine i 1.200 metri s.l.m..

Sulla base di quanto sopra delineato appare necessario estendere la verifica di conformità dell'intervento anche alle prescrizioni di cui all'art. 9.3 dell'Elaborato 8b del PIT ovvero:

a - Non sono ammessi interventi, né attività, che compromettano:

1 - gli assetti e la qualità del paesaggio forestale, delle praterie/brughiere montane, delle aree umide, dei laghi e delle torbiere, degli ecosistemi rupestri, di altri habitat di interesse conservazionistico o di importanti stazioni di rare specie vegetali o animali;

2 - gli assetti morfologici, le emergenze geomorfologiche e i paesaggi carsici epigei e ipoge;

3 - le visuali d’interesse panoramico, gli scenari, i con i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines), le vette e i crinali o gli altri elementi emergenti del paesaggio montano come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico.

La Scrivente ritiene l'intervento fortemente lesivo della tutela di tali ambiti paesaggistici in violazione evidente del comma 3.

Si pone poi l'attenzione sulle recenti determinazioni del TAR Sardegna sulla realizzazione di impianti eolici similari al presente. L'accelerazione del percorso di crescita sostenibile del Paese, grazie all'approvvigionamento da energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050 *«non hanno affatto comportato l’affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni [...] degli organi competenti»* (T.A.R. Sardegna, n. 192/2023).

E ancora *«se è vero che l’implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell’ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell’art. 9 Cost., nondimeno è nella polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l’erroneità di una visione totalizzante del*



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

pur riscontrabile favor legislativo per gli impianti F.E.R.. Invero, il “territorio”, quale componente dell’“ambiente”, costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di “paesaggio”, evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre”» (T.A.R Sardegna, Sez. II, 19.10.2023, n. 776).

Ne deriva che la cosiddetta transizione ecologica, auspicabile e concretamente in essere, non può avvenire se non coniugando le restanti esigenze di tutela e di interesse pubblico tra cui *in primis* la salvaguardia della componente paesaggio e del patrimonio monumentale.

A mero titolo esemplificativo e solo per citare una parte delle più recenti istanze pervenute, la Scrivente, che capziosamente potrebbe essere additata quale di perenne ostacolo alla transizione, ha valutato positivamente la compatibilità di impianti da fonte eolica quale ad esempio il parco eolico offshore al largo delle coste di Civitavecchia per complessivi 270 MW, il parco eolico offshore Wind Project per una capacità complessiva di 225 MW, parco eolico Civitavecchia B offshore Wind per una capacità complessiva di circa 375 MW, la centrale eolica denominata Modica della potenza di 504 MW in provincia di Viterbo e la centrale eolica denominata Montalto di Castro 2 della potenza di 510 MW anch'essa in provincia di Viterbo.

Si rammenta che l'impianto in oggetto pesa per 29 MW di potenza.

Merita tuttavia, allargando lo sguardo rispetto al caso in esame, porre l'attenzione sul vero nodo, cruciale, che attiene alla realizzazione degli impianti F.E.R. e, come detto, al conseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione fissati al 2030 dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): come procedere potendo garantire il rispetto di gli interessi pubblici coinvolti (tutti) e rappresentati dai vari Enti e Amministrazioni chiamate oggi ad esprimersi.

L'art. 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” novella al comma 2: «Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio».

Il principio sotteso, centra con lucida schiettezza un concetto chiave: coniugare le esigenze di decarbonizzazione fissate dai target europei con quelle di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione così come fissato dall'art. 9 della nostra Costituzione.

Al successivo art. 3 dedicato all’“Interesse pubblico prevalente” si precisa al comma 1: «In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018».

La norma è chiara: come correttamente esposta dal Proponente, la realizzazione degli impianti FER è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi europei, ma ciò non a discapito degli altri, rilevanti, interessi pubblici tanto che l'interesse prevalente, da valutare appunto sul singolo specifico caso, alla realizzazione di detti impianti ha valore nella misura in cui questi non vadano a pregiudicare, mediante giudizio negativo, la compatibilità ambientale, sulla biodiversità, sul paesaggio e sul patrimonio culturale. Per queste due ultime componenti, la Scrivente, quale Amministrazione competente, esprime proprio giudizio negativo.

Sull'assunto “Interesse pubblico prevalente” merita la lettura dell'articolo recentemente pubblicato in occasione del Secondo Congresso nazionale dei giudici amministrativi italiani tenutosi a palazzo Spada il 18 e 19 Ottobre 2024 dal titolo “Il Giudice amministrativo e il cambiamento climatico”. Il testo, di cui se ne



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

riportano degli estratti, è del Dott. Paolo Carpentieri, Presidente TAR Emilia Romagna e Consigliere di Stato, che come noto ha rivestito dal 2010 al 2018 il ruolo di Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali, oltre che componente dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio; pertanto figura di primo piano nel panorama nazionale sul tema:

« [...] Ed infatti si sostiene oggi, addirittura, che il bilanciamento sarebbe stato ormai operato a monte dalla normativa europea sovraordinata e dalla legge nazionale, poiché l'art. 1 della direttiva 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 ha inserito nella direttiva (UE) 2018/2001 un nuovo art. 16-septies – rubricato “Interesse pubblico prevalente” – in base al quale “Entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE”.

Sicché oramai non ci sarebbe più partita, non ci sarebbe più niente da bilanciare (al livello di procedimento amministrativo, di conferenza di servizi, o dinanzi al giudice amministrativo), con il risultato pratico che tutti i progetti di parchi eolici e di campi fotovoltaici – se necessari per raggiungere i risultati del PNIEC – dovrebbero di necessità essere realizzati, a questo punto ovunque piaccia all'impresa proponente, a nulla potendo valere l'opposizione della Regione, del Comune, del comitato di cittadini o della soprintendenza.

Insomma, saremmo al cospetto di un novello super-interesse “tiranno”, quello alla lotta al mutamento climatico e al raggiungimento della neutralità climatica, dinanzi al quale tutto deve recedere e soccombere.

Tesi questa a mio sommosso avviso discutibile. Dubito che la direttiva europea possa porsi al di sopra dell'art. 9 della Costituzione (che tale pretesa graduazione, con asserita primazia dell'ambiente-ecologia-transizione ecologica, non opera) e dubito che la (poco consapevole) locuzione adoperata nella direttiva possa valere a scardinare il nostro sistema delle tutele, essendo ben possibile (e consigliabile) un'interpretazione sistematica più coerente e ragionevole. Basti pensare che, portando alle sue estreme conseguenza questa tesi, si perverrebbe all'assurdo che dovrebbe essere sempre consentito l'efficientamento energetico di un edificio storico vincolato anche sovrapponendo alla facciata storica un cappotto termico, nulla potendo in contrario il diniego di autorizzazione del soprintendente, come tale sempre recessivo e illegittimo, sol che sia dimostrato che il cappotto termico, riducendo le emissioni dell'edificio, contribuisce alla lotta al mutamento climatico. [...]

E allora è semplicemente falso dire che il conflitto è tra “ambiente-ecologia”, da un lato, e “paesaggio-agricoltura”, dall'altro lato, ossia tra chi vuole i “parchi eolici” e i campi fotovoltaici per fare la transizione ecologica e chi, come i Comuni e i comitati di cittadini (o le soprintendenze), si oppone alla transizione ecologica perché non vuole il cambiamento:

In realtà il conflitto è tra le imprese che perseguono i propri interessi economici (leciti e legittimi, per carità), da un lato, e coloro che difendono gli interessi collettivi o diffusi alla tutela dell'identità paesaggistico-culturale (contro il consumo di territorio e di paesaggio), dall'altro lato.

La verità è che qui si contrappongono due modelli alternativi di sviluppo o, meglio, due diverse e contrapposte visioni del futuro dei territori e del tipo di sviluppo che le comunità vogliono per sé e per i propri figli.

La verità è che questa transizione ecologica, fatta in questo modo forse poco lungimirante, che consuma suolo, territorio, agricoltura e paesaggio, secondo la classica logica dell'economia estrattiva, può al più servire, questo sì, ad assicurare una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico del paese, soprattutto in tempi disgraziati di ritorno alla guerra, quali quelli che purtroppo stiamo vivendo in questi anni. Ma certo non serve affatto a combattere il cambiamento climatico. [...]

Qui, peraltro, devo precisare, nessuno è contrario alla transizione ecologica. Che si debba fare è (per me) fuori discussione. Non è in discussione il se si debba fare, ma solo il come, il modo, la misura della sua realizzazione (come proverò a chiarire più avanti). [...]



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

Ma, allora, qual è l'alternativa? È stato detto mille volte: si coprano obbligatoriamente tutti i capannoni industriali, i sedimi autostradali e ferroviari in disuso, le aree abbandonate e degradate delle nostre pessime periferie urbane. [...]

Il problema sta nell'assenza di pianificazione, nell'assenza di un reale ed effettivo governo pubblico dei processi, nella scelta di abbandonare questa transizione alla mano invisibile del dio mercato, al laissez faire, per cui le imprese intervengono dove più conviene loro, dove i terreni costano meno, e cioè sulle aree agricole verdi. [...]

Prima di distruggere i nostri paesaggi – e concludo – dovremmo riflettere bene e a lungo su cosa sta accadendo nel mondo e su quali possano essere le risposte reali e vere al mutamento climatico.

Aggiungo che la tecnica del bilanciamento non sempre (o quasi mai) può funzionare per la tutela del patrimonio culturale, per la semplice ragione che il bene culturale o paesaggistico è unico, è irriproducibile, non lo puoi spostare da un'altra parte, mentre, nel contempo, l'impatto visivo dei parchi eolici e dei campi fotovoltaici è di regola tale da stravolgere radicalmente la facies del territorio interessato dall'intervento, trasformandola di fatto in un paesaggio industriale.

In conclusione, occorre certamente trovare un punto di mediazione ragionevole, su questo non c'è dubbio. Ma questa mediazione, per essere ragionevole, deve poggiare sulla realtà e sulla verità e non su falsi miti [...].»

Sotto il profilo della tutela paesaggistica, per le criticità e incompatibilità sopra delineate e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 comma 1, lett. a) del D.Lgs 199/2021 si invita Codesta Regione a concludere la conferenza in oggetto con **esito negativo**.

Sotto il profilo della tutela monumentale, per le motivazioni delineate e ribadite nei tre pareri di competenza, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 2 del D.Lgs 42/2004, si invita Codesta Regione a concludere la procedura di VIA in oggetto con **esito negativo**.

Richiamata la **non idoneità** dell'area ai sensi del D.Lgs 199/2021 art. 20 ad ospitare l'impianto eolico in oggetto, ritenendo poi l'intervento **non compatibile** col contesto di alto pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina, connotata da un ricco "paesaggio culturale" contraddistinto dalla simbiosi di elementi naturalistici quali boschi, radure, skyline montano e da emergenze e testimonianze architettoniche singole o in aggregato storico, così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana, e **non conforme** al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PIT/PPR, questa Soprintendenza conferma proprio **PARERE NEGATIVO** alle opere oggetto di istanza di cui al *Progetto per il parco eolico denominato "Badia del Vento"*.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Federico Salvini (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile per la tutela archeologica è il Dott. Jacopo Tulipano.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

FS

Il Soprintendente

Arch. Gabriele NANNETTI

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20
e ss. del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it